GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

ESTRATTO D.	AL PROCESSO V	ERBALE DELLA SE	EDUTA DEL _	1 8 LUG. 2	000
	======				
ADDI' NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:					
SIMEONI ARACRI AUGELLO CIARAMELLETTI DIONISI FORMISANO ASSI	Giorgio Vi Francesco Andrea Luigi Armando Anna Teresa	Presidente ce Presidente Assessore " " " " " " TO Dott. Saverio G	IANNARILLI ROBILOTTA SAPONARO SARACENI VERZASCHI	Antonello Donato Francesco Vincenzo Maria	Assessore " " " " "
ASSENTI:		erazione n°{Y			

Proposta di legge regionale concernente: "Modificazioni alla legge regionale 22 dicembre 1999 n. 38 concernente "Norme sul governo del territorio".



LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore alle Politiche dell'Urbanistica;

VISTA la legge 22 dicembre 1999, n.38;

CONSIDERATO che si rende necessario eliminare le discordanze interpretative relative all'applicazione del Titolo IV della citata L.R. n.38/99, riguardante la disciplina delle zone agricole;

CONSIDERATO che occorre, così come per le altre zone, un recepimento graduale delle nuove disposizioni per il governo del territorio introdotte dalla legge 38/99, evitando nel contempo il blocco totale degli interventi consentiti in zona agricola;

VISTA la legge 15 maggio 1997, n.127;

DELIBERA

 di sottoporre al Consiglio regionale, per la competente approvazione, l'allegata proposta di legge avente per oggetto: Modificazioni alla legge regionale 22 dicembre 1999, n.38 concernente: "Norme sul governo del territorio", composta di n. articoli e relativa relazione".





ALLEG. ALIA DEC. 1711 DEL 18 LUGL. 2000

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE:

"MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 22 DICEMBRE 1999, N. 38 CONCERNENTE :<<NORME SUL GOVERNO DEL TERRITORIO>>"

DEL 18 LUGE 2000

Art. 1 (Modificazioni all'articolo 55 della l.r. 38/1999)

1.Al comma 3 dell'articolo 55 della 1.r. 38/1999 le parole: "53, comma 3", sono sostituite dalle seguenti: "52, comma 3".

Ceu

Art. 2

(Modificazioni all'articolo 58 della l.r. 38/1999)

1.Al comma 2 dell'articolo 58 della l.r. 38/1999 le parole: "alla data di entrata in vigore della presente legge", sono sostituite dalle seguenti: "alla data di adozione del PUCG o di varianti conformi alle disposizioni di cui al presente titolo".

bus

B

ALLEG. ALLA DEC 1711 DEZ 18 LUGUO 2000

Art. 3

(Modificazioni aggiuntive all'articolo 65 della l.r. 38/1999)

1. Dopo l'articolo 65 della l.r. 38/1999 è inserito il seguente:

"Art. 65 bis

(Disciplina transitoria per le zone agricole)

1. Ai fini degli adempimenti comunali di cui all'articolo 52, la Giunta regionale, con propria deliberazione, detta appositi criteri ed indirizzi per la definizione della diverse aree produttive del Lazio.

2.Entro novanta giorni dalla data di pubblicazione sul BUR della deliberazione di cui al comma 1, i comuni provvedono ad indicare l'unità aziendale ottimale e l'unità aziendale minima ai sensi dell'articolo 52, comma 3.

3. Fino alla scadenza del termine di cui al comma 2, in deroga a quanto disposto nell'articolo 51, comma 2, alle zone agricole definite all'interno degli strumenti urbanistici vigenti continuano ad applicarsi le disposizioni previste negli strumenti stessi.".

Cu

/K

Fap.

ALLEG- ALLA 10EZ-1411 10EZ 18606.2000

Art. 4 (Disposizione transitoria)

1. Entro centottanta dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale adotta la deliberazione prevista dall'articolo 65 bis della 1.r. 38/1999, come modificate dalla presente legge.

ld.

RELAZIONE

La presente proposta di legge si rende necessaria allo scopo di eliminare le discordanti interpretazioni relative all'applicazione del Titolo IV della L.R. 38/99, riguardante la disciplina delle zone agricole.

In particolare la Giunta Regionale con deliberazione n. 306 dell'8 febbraio 2000, concedeva una proroga di 180 giorni, che per la ristrettezza dei tempi non ha consentito alla Regione di perfezionare gli indirizzi e i criteri da fornire ai Comuni per la definizione delle diverse aree produttive del Lazio. A tal fine, peraltro, l'Assessorato per le politiche dell'Urbanistica ha provveduto recentemente ad avviare la costituzione di un gruppo di lavoro con la partecipazione degli Assessorati all'Agricoltura e dell'Ambiente.

Questa proposta introduce una norma transitoria per le zone agricole, prevedendo in particolare che, in attesa dell'adozione del nuovo strumento urbanistico comunale, denominato PUCG, rimangano ferme le disposizioni previste per le stesse dagli attuali strumenti urbanistici.

In questo modo si verifica, così come per le altre zone, un recepimento graduale delle nuove disposizioni per il governo del territorio introdotte dalla l.r. 38/1999, evitando, al contempo, il blocco totale degli interventi consentiti in zona agricola.

, ,

Wy.